

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente

Dott. ABETE Luigi - Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30439/2020 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura;

- resistente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositato il 24/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal cons. Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) e (OMISSIS), già uniti in matrimonio, si separavano consensualmente comparando davanti al Presidente del Tribunale di Cosenza sulla base di un accordo trasfuso nel ricorso presentato il 14.1.2010 che prevedeva, fra l'altro, l'obbligo del (OMISSIS) di versare alla (OMISSIS) la somma mensile di Euro 2.500,00, di cui Euro 1500,00 per la moglie ed Euro 1000,00 per i figli, considerando l'obbligo assunto dalla (OMISSIS) di trasferire alcune quote societarie della (OMISSIS) al marito. Formalizzato tale atto di trasferimento di quote in data (OMISSIS) con atto in Notar (OMISSIS), il Tribunale cosentino omologava la separazione consensuale. Successivamente, lo stesso Tribunale, in data 12.9.2014, con sentenza n. 1589/2014, su domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo gli accordi intercorsi fra i coniugi che confermavano l'obbligazione del (OMISSIS) di corrispondere alla (OMISSIS) la somma di Euro 2.500,00 mensili "vita natural durante".

Il (OMISSIS) ha quindi proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo, per quel che qui ancora rileva, la riduzione dell'assegno di divorzio e del contributo per il mantenimento dei figli, in ragione delle mutate condizioni patrimoniali dell'obbligato e della beneficiaria.

Il Tribunale di Cosenza riteneva inammissibile sia la richiesta di modifica degli accordi assunti in sede di divorzio - in quanto ritenuti non suscettibili di revisione in ragione della finalità dagli stessi perseguita - che la domanda di nullità degli accordi, in quanto non esperibile con il rito camerale e rigettava nel resto la domanda del ricorrente quanto al collocamento del minore con decreto del 13 marzo 2019.

Tale pronunzia veniva quindi confermata dalla Corte di appello di Catanzaro che rigettava il reclamo proposto dal (OMISSIS) con decreto n. 501 del 2019.

Secondo la Corte di appello il provvedimento impugnato doveva ritenersi complessivamente conforme a legge, rilevando che in sede di separazione le parti avevano concluso un accordo avente contenuto negoziale contenente la costituzione di una rendita vitalizia a favore della (OMISSIS) e dei tre figli, in relazione alla regolamentazione del trasferimento delle quote di pertinenza della moglie della società (OMISSIS). srl, ciò trovando riscontro nella previsione di un'obbligazione di trasferimento di un bene di valore determinato a fronte di un'obbligazione di mantenimento della moglie e dei figli non correlata alla minore età della prole o all'autosufficienza economica degli stessi. L'autonomia negoziale che aveva governato l'accordo escludeva che potesse avere rilievo un'eventuale forzatura della causa matrimoniale sottostante agli accordi fra i coniugi o eventuali profili di annullabilità del negozio in relazione al possibile conflitto d'interesse fra genitori e beneficiari, trovando conferma l'estraneità dell'accordo sul versamento mensile allo schema dell'assegno di mantenimento di cui agli articoli 155 e 156 c.c. nel contenuto delle conclusioni congiuntamente assunte dai divorziandi in sede di scioglimento del matrimonio, ove le somme originariamente concordate a carico del (OMISSIS) vennero espressamente indicate come dovute "vita natural durante".

Secondo la Corte di appello non era nemmeno possibile ipotizzare la nullità della clausola contenuta nella sentenza di divorzio, posto che l'eventuale natura implicita alla componente assistenziale dell'assegno non intaccava la validità dell'intero schema negoziale, radicato negli accordi di separazione omologati né incidere sulle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, anche considerando l'irrilevanza dello squilibrio tra le prestazioni in ragione dell'aleatorietà del rapporto previsto dall'articolo 1872 c.c., costituito anche per donazione, a nulla rilevando la discrasia fra l'atto di cessione delle quote e il contenuto degli accordi trasferiti nell'omologa e confermati in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale.

Il (OMISSIS) ha impugnato il decreto della Corte di appello di Catanzaro indicato in epigrafe con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La (OMISSIS) non si è costituita.

La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 18 novembre 2022.

Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell'articolo 160 c.c. e della L. n. 898 del 1970, in relazione agli articoli 1362 c.c. e ss., nonché il vizio di motivazione apparente. Secondo il ricorrente l'interpretazione dell'accordo dallo stesso prospettata nel corso del giudizio che vi individuava una componente assistenziale, avrebbe dovuto essere fatta propria dal giudice di merito, se questi avesse fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 c.c. e ss.. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente laddove la Corte di appello avrebbe ritenuto che la sola autonomia negoziale era in grado di escludere ogni profilo di illegittimità dell'accordo.

La Corte di appello, inoltre, avrebbe tralasciato di considerare l'antecedente verbale assembleare della società (OMISSIS), anteriore al ricorso per separazione, nel quale la (OMISSIS), proprietaria del 50% delle quote della (OMISSIS) srl, partecipava all'aumento di capitale sociale con il conferimento della ditta individuale (OMISSIS), stimata in Euro 28.991,57.

Ora, la Corte di appello avrebbe ommesso di considerare l'atto prodromico alla cessione delle quote della società (OMISSIS) della (OMISSIS). Secondo il ricorrente se la Corte di appello avesse fatto corretto utilizzo dei canoni ermeneutici, la stessa avrebbe dovuto ritenere che l'obbligazione assunta aveva una componente di mera natura assistenziale, sempre revisionabile. In difetto di tale interpretazione, l'obbligazione sarebbe secondo il ricorrente finalizzata e funzionale al successivo divorzio e dunque invalida ai sensi dell'articolo 160 c.c., comportando tale accordo la rinuncia all'assegno di divorzio per il coniuge economicamente debole e la rinuncia al reciproco diritto alla revisione da parte del coniuge obbligato. Gli accordi raggiunti fra le parti, tenendo conto dell'avvicendamento temporale degli atti pubblici, se ritenuti non funzionali a realizzare la componente assistenziale dell'assegno di divorzio, non potrebbero che essere affetti da nullità, in quanto finalizzati a condizionare la libertà decisionale del (OMISSIS) in ordine allo scioglimento del vincolo coniugale, costituendo "il prezzo del consenso del divorzio". Nemmeno potrebbe parlarsi, secondo il ricorrente, di contratto a favore di

terzo quanto al contributo per i figli, non essendo chiare le conseguenze dell'esercizio del potere di revoca da parte dello stipulante nonché del rifiuto del terzo di profittarne, potendosi ipotizzare che l'obbligazione rimanesse in favore della (OMISSIS), tanto esponendo il (OMISSIS) al pagamento di un'obbligazione di mantenimento aggiuntiva nei confronti della prole o della stessa (OMISSIS) che avrebbe potuto ancora reclamare un assegno di divorzio, non essendo indicato che l'importo concordato fosse sostitutivo dell'assegno periodico di divorzio.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 160, 1382, 769 1418 e 1346 c.c., nonché degli articoli 111 Cost., comma 6 e articolo 132 c.p.c., in relazione all'articolo 1362 c.c. La Corte di appello avrebbe esaminato solo in parte l'eccezione di nullità della clausola e non avrebbe considerato che la radice dell'accordo negoziale era rappresentata non dagli accordi omologati, ma dalla trasformazione societaria. In più, il fallimento del matrimonio avrebbe rappresentato la causa genetica dell'accordo societario e del suo svolgimento nelle condizioni di separazione, limitando la libertà decisionale del (OMISSIS) e comportando la rinuncia implicita, oltre che dell'assegno di divorzio e della possibilità di modificare l'obbligazione di mantenimento, in violazione dell'articolo 160 c.c., avendo la Corte di appello tralasciato di valutare la sproporzione evidente dell'accordo anche in relazione agli obblighi accessori assunti dal (OMISSIS). La motivazione della sentenza impugnata, prosegue il ricorrente, sarebbe contraddittoria ed apparente non considerando, laddove ammette la costituzione di una rendita vitalizia per donazione, per giustificare la sproporzione tra prestazioni, che per la donazione è richiesta la forma scritta ad substantiam, con conseguente nullità dell'accordo rilevabile d'ufficio. Nemmeno sarebbe comprensibile la motivazione laddove affermava che la discrasia fra oggetto degli accordi societari - ove vi era stata la rinuncia ad ogni altro diritto - e oggetto dell'omologa era ininfluenza, risultando dal collegamento di tutti gli atti, che la relativa obbligazione avrebbe avuto causa nel fallimento del matrimonio.

I motivi, che meritano un esame congiunto, sono in parte infondati e in parte inammissibili per le ragioni di seguito esposte.

Giova premettere che questa Corte ha avuto modo di ribadire che gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'articolo 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n. 11012/2012; Cass., n. 2224/2017; Cass., n. 20745/2022 e Cass., n. 28483/2022).

Si tratta di un indirizzo risalente (Cass. nn. 2955/98, 1315/96, 9416/95, v. anche Cass. n. 1801/2000) secondo il quale "il principio dell'indisponibilità dei diritti è motivato dalla

riflessione che gli accordi preventivi possono condizionare il comportamento delle parti non solo per i profili economici preconcordati ma - quando sono accettati in funzione di prezzo o contropartita per il consenso al divorzio - anche per quanto attiene alla volonta' stessa di divorziare, venendo cosi' ad incidere su uno status personale ed a limitare la liberta' di difesa nel successivo giudizio di divorzio. Fino alla pronuncia del divorzio i soggetti sono legati dal vincolo coniugale e non possono pertanto derogare ai diritti ed ai doveri derivanti dal matrimonio").

Un orientamento parzialmente diverso si e' manifestato per effetto di altre pronunce di questa Corte che hanno sancito l'efficacia di accordi patrimoniali futuri tra i coniugi, quali espressione della loro autonomia contrattuale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ex articolo 1322 c.c. (Cass., 21 dicembre 2012, n. 23713; Cass., 8 novembre 2006, n. 23801).

In questa direzione, Cass. n. 24261/2015 ha ritenuto, superando l'indirizzo tradizionale orientato a considerare gli accordi assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, in vista del futuro divorzio, nulli per illiceita' della causa, perche' in contrasto con i principi di indisponibilita' degli status e dello stesso assegno di divorzio (tra le altre, cfr. Cass. n. 6857/1992), che "l'accordo delle parti in sede di separazione o di divorzio (e magari quale oggetto di precisazioni comuni in un procedimento originariamente contenzioso) ha natura sicuramente negoziale, e talora da' vita ad un vero e proprio contratto (Cass. n. 18066/2014; Cass. n. 19304/2013; Cass. n. 23713/2012).

Di recente questa Corte ha poi ritenuto che in tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali gia' tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi "vita natural durante" il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile, dovra' preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) "in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perche' giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)" - cfr. Cass., n. 11012/2021 -.

Ora, reputando il Collegio di dovere dare continuita' ai principi da ultimo ricordati, nel caso di specie assume rilievo centrale la circostanza che gli ex coniugi, nel proporre domanda congiunta di cessazione del vincolo nascente dal matrimonio ebbero a concordare l'obbligo a carico del (OMISSIS) di corrispondere alla (OMISSIS) la somma di Euro 2.500,00 mensili, della quale Euro 1.500,00 per la stessa ed Euro 1000,00 per i figli, con la specifica pattuizione che "Le parti stabiliscono proprio in virtu' di quanto sopra (conferimento e cessione quote societarie) che l'importo di Euro 2.500,00 sara' corrisposto dal sig. (OMISSIS) vita natural durante." Tale formulazione era stata preceduta dalla esplicita indicazione che detto contributo era corrisposto in relazione alla

cessione della (OMISSIS) in favore del (OMISSIS) delle quote della ditta (OMISSIS) di proprietà della (OMISSIS), confluite nella società (OMISSIS) di proprietà degli ex coniugi. Tali accordi, ammessi dalla L. n. 898 del 1970, articolo 4, comma 16 in sede di divorzio congiunto, costituiscono il contenuto della sentenza che pronunzia il divorzio, dopo che l'autorità giudiziaria abbia verificato "l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli."

Ora, la Corte d'appello ha accertato in fatto - con motivazione ampiamente rientrante nel minimo costituzionale (cfr. Cass., S.U. n. 8053/2014) e non passibile di rivalutazione alcuna in sede di legittimità - che le parti, in sede di separazione, hanno convenuto la costituzione di una rendita vitalizia stabilendo che, a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito, costituente lo scopo reale della pattuizione della rendita, questi avrebbe corrisposto un assegno a lei ed ai figli, anche quando costoro sarebbero divenuti maggiorenni, dunque senza soluzione di continuità. E tale manifestazione di autonomia negoziale è stata trasfusa anche negli accordi di divorzio congiunto, omologato dal Tribunale, nei quali si stabiliva che la corresponsione in parola era "vita natural durante". Ne consegue che, non trattandosi di pattuizione di un assegno divorzile, bensì di costituzione di una rendita, il ricorso al procedimento di revisione L. n. 898 del 1970, ex articolo 8 era da ritenere inammissibile come dispose il Tribunale e come in definitiva confermo' la stessa Corte di appello, rigettando il ricorso proposto dal (OMISSIS). Tanto è sufficiente per ritenere la correttezza della decisione impugnata, pienamente in grado di resistere alla censura proposta dal ricorrente con il primo motivo.

Quanto invece alla censura della argomentazione svolta ad abundantiam concernente la nullità della clausola, inserita dalla Corte territoriale nella motivazione "per completezza", la stessa è inammissibile alla stregua dei principi già espressi da questa Corte, alla cui stregua deve ritenersi inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censura un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse. (Cass., n. 18429/2022; Cass., n. 8755/2018).

Il ricorso, sulla base delle superiori argomentazioni, va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.